

N. 14/19 R.FALL.



Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni	Presidente
dott.ssa Martina Gasparini	Giudice rel.
dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice

riunito in camera di consiglio, nel procedimento per omologazione di concordato preventivo promosso

da

INGEGNERIE E TECNOLOGIE ECOLOGICHE s.r.l. (In.T.Ec. s.r.l.)

con sede in Venezia-Mestre via Mestrina 85 codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Venezia 00980830277 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Marchi e Alvise Benedetelli

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI del CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario Giudiziale

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 13.6.2019 la società INGEGNERIE E TECNOLOGIE ECOLOGICHE s.r.l. (In. T.Ec. s.r.l. di seguito per brevità anche solo In.T.Ec.) ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta e del piano ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall.

In data 29.1.2020 In.T.Ec. depositava la proposta e il piano, nonché della debita documentazione unitamente alla proposta del trattamento dei crediti tributari ex art. 82 ter l.fall..

Il piano concordatario qualificato come a carattere “misto” prevede da un lato la liquidazione dei beni ritenuti non funzionali all’esercizio dell’impresa e dall’altro la continuità aziendale ex art.160 e 186 bis L.F. mediante due fasi: la prima che prevede l’affitto dell’azienda IN.T.EC. alla società T.E.V. s.r.l., la seconda la vendita dell’azienda mediante procedura competitiva ex art.163 bis L.F.. Quanto all’aspetto liquidatorio la società debitrice prevede l’alienazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività d’impresa (immobile in Venezia, Castello 5049; partecipazioni societarie). Il piano prevede inoltre l’apporto di finanza esterna da parte di T.E.V. s.r.l. e la rinuncia della predetta società e dell’amministratore unico, legale rappresentante e socio Roberto Pellay ai crediti nei confronti di IN.T.EC. s.r.l..

Con decreto del 20.3.2010 il Tribunale ha assegnato alla proponente, ex art.162, comma 1, L.F. termine di 15 giorni per apportare integrazioni e chiarimenti in relazione ad una serie di criticità e lacune evidenziate (*“rilevato che la relazione del professionista resa ex art.161, comma 3, L.F., non illustra le ragioni per cui la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato sia effettivamente funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, non formulando un compiuto giudizio di convenienza rispetto all’alternativa fallimentare, ex art.186 bis, comma 2, lettera b) L.F.; rilevato, quanto al prospettato apporto di finanza esterna, che appare necessario precisare se detto apporto sia effettivamente previsto “a fondo perduto”; tale apporto non risulta peraltro assistito da idonea garanzia; ritenuta l’inadeguatezza del fondo rischi stanziato e rilevato che non risulta stanziato alcun fondo riferito alle spese di gestione della società nel periodo di durata del concordato; rilevato che anche il prospettato affitto della azienda, qualora la società debitrice intenda mantenerlo a piano quale atto prodromico alla cessione della azienda, dovrà essere assoggettato a procedura competitiva, ex art.163 bis, comma 5, L.F.; diversamente verrebbe vanificata l’efficacia del meccanismo competitivo previsto dal legislatore e verrebbe meno un presupposto di ammissibilità del concordato*

Con decreto del 2.4.2020 è stato concesso lo stesso termine per consentire alla società debitrice di prendere posizione sulle osservazioni e richieste svolte da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia, pervenute al Giudice Delegato per il tramite del Commissario Giudiziale con deposito del 26.3.2020 (*“rilevato che Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia ha inviato al Commissario Giudiziale comunicazione, indirizzata al Giudice Delegato, contenente la certificazione del credito erariale evidenziando – una non coincidenza degli importi indicati nel piano tra i debiti erariali e le risultanze espresse nella certificazione – la circostanza che la società nel predisporre il piano di concordato non ha tenuto conto dell’ipoteca iscritta ex art.77 del D.P.R. n.602/1973 dall’agente della riscossione sull’immobile in Venezia, Fondamenta San Lorenzo n.5049*

(n.17837 R.G. n.2954 R.P., presentazione n.63 del 28.5.2019); rilevato che Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia, alla luce di quanto rappresentato, ha evidenziato la necessità di modificare la proposta di concordato e l'istanza di trattamento dei crediti ex art.182 ter L.F. presentata dalla società debitrice in data 30.1.2020;').

All'esito del deposito di integrazioni e chiarimenti in data 15.7.2020 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato con fissazione dell'udienza per l'adunanza dei creditori.

In data 17.9.2020 il Tribunale evidenziato come la proposta di concordato indicava l'esistenza di una offerta irrevocabile di acquisto da parte della società T.E.V. s.r.l. dell'azienda condotta da In.T.Ec. disponeva l'apertura di una procedura competitiva di cessione ex art. 163-bis l fall.

All'udienza del 13.10.2020 il compendio aziendale di proprietà di In.T.Ec. s.r.l. veniva aggiudicato a T.E.V. s.r.l.

Il nominato Commissario Giudiziale dott. Daniele Epifani ha depositato la propria relazione ex art. 172 L.F. segnalando la fattibilità e convenienza del piano di concordato, alla luce dei tempi proposti di esecuzione del concordato, dello stanziamento di adeguati fondi rischi a garanzia di eventuali sopravvenienze.

In data 16.12.2020, fissata per l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F., si è proceduto alle operazioni di voto sulla proposta del debitore.

Il Commissario Giudiziale ha dimesso relazione sulla votazione (indicando il voto favorevole espresso nella misura corrispondente al 99,12 % per la prima classe e nel 63,55 per la seconda classe con una percentuale di voti favorevoli rispettivamente del 72,68 16,95 e totale dell'89,63 rappresentando che avevano votato favorevolmente i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e la maggioranza si era verificata nel maggior numero di classi) all'esito della quale il Tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio ex art. 180 l.fall. per la data dell'11 marzo 2021

Il decreto pronunciato dal Tribunale è stato pubblicato ai sensi dell'art. 17 l.fall. e notificato, a cura della società debitrice, al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti entro il termine stabilito.

Nel prescritto termine di dieci giorni prima dell'udienza la società proponente si è costituita e il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio motivato parere.

Non sono state presentate opposizioni.

All'udienza camerale dell'11 marzo 2021 la società debitrice ha insistito per l'omologazione della proposta concordataria e il Commissario Giudiziale ha esposto il suo parere.

Il Tribunale si è riservato la decisione.

* * * * *

Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per poter addivenire all'omologazione del concordato preventivo proposto da INGEGNERIE E TECNOLOGIE ECOLOGICHE s.r.l. (In.T.Ec. s.r.l.).

Va, in primo luogo, premesso che, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Rimane, invece, esclusa la valutazione circa la meritevolezza del debitore, oltre che la convenienza del concordato preventivo per tutti i creditori, trattandosi di sindacato, quest'ultimo, che spetta al Tribunale solo nell'ipotesi di cui all'art. 180 co 4 L.F..

Ciò premesso, rileva questo Collegio che, dal punto di vista formale, la procedura si è regolarmente svolta, nel pieno rispetto delle norme in materia dettate dalla legge fallimentare.

Inoltre, sono state raggiunte le maggioranze prescritte (maggioranza dei crediti ammessi al voto, in ciascuna delle due classi previste :i voti favorevoli della classe 1 sono complessivamente pari al 99,12 % dell'intera classe; i voti favorevoli della classe 2 sono complessivamente pari al 63,55% dell'intera classe) e le operazioni di voto si sono svolte regolarmente, in quanto i voti sono stati validamente ed efficacemente espressi previa adeguata e specifica informativa dei creditori circa le ricadute della omologa del concordato preventivo anche in comparazione con la alternativa del fallimento della società istante.

Quanto al merito, debbono ritenersi sussistenti nella specie i presupposti di ammissibilità della procedura relativi a:

-qualità di imprenditore non piccolo della società ricorrente: trattasi, invero, di società commerciale che, sulla base della documentazione dimessa e secondo anche quanto emerge dal

parere del Commissario Giudiziale, di certo non risulta avere cumulativamente i requisiti di cui all'art. 1, 1° comma l.fall.;

- stato di crisi, quale emerge dalla documentazione allegata al ricorso per concordato preventivo laddove è evidente lo squilibrio economico finanziario;

- sussistenza di un piano che prevede il soddisfacimento dei creditori sulla base della cessione dell'azienda, dell'immobile ad uso direzionale, delle partecipazioni detenute dalla società e dell'incasso dei crediti nonché dalla messa a disposizione della nuova finanza, accompagnato dalla documentazione tutta di cui all'art. 161 L.F., ivi compresa la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali (come verificati anche dal Commissario Giudiziale) e quindi l'attendibilità del piano;

- fattibilità di tale piano, la cui verifica deve essere effettuata d'ufficio in ogni fase (cfr. sempre Cass. SU 1521/2013).

A tale ultimo proposito, occorre far presente che il Commissario Giudiziale ha espresso parere positivo sulla fattibilità del piano concordatario proposto.

Per tutto quanto sin qui detto, sussistendo i presupposti di legge, la proposta concordataria va omologata da parte del Collegio.

Poiché la proposta di concordato prevede anche la cessione di beni e, quindi, la loro liquidazione, va nominato un Liquidatore.

Il Liquidatore dovrà predisporre rendiconti, da sottoporre al Commissario Giudiziale con cadenza semestrale e da depositare in cancelleria, e trasmettere al Comitato dei Creditori ed al Commissario, il quale provvederà a comunicarli ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione.

Il Commissario giudiziale con cadenza semestrale dovrà depositare una relazione sull'andamento della procedura. Inoltre dovrà immediatamente informare il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato.

Ogni operazione contabile compiuta dal Liquidatore dovrà essere registrata in apposito registro, vidimato da almeno un membro del Comitato dei Creditori ex art 38, 1° co. L.F..

Il Liquidatore dovrà, poi, predisporre piani di riparto (anche parziali) per la distribuzione dell'attivo (con la precisazione che le somme incassate dovranno essere versate nel c/c bancario intestato alla procedura) e, al termine della gestione, presentare il conto finale.

Ai sensi dell'art. 182 L.F. va nominato il Comitato dei Creditori nella composizione di cui infra.

Si nomina quale G.D. la dott.ssa Martina Gasparini, alla quale rimette ogni provvedimento in ordine alle precise modalità di esecuzione del concordato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:

omologa il concordato preventivo proposto da **INGEGNERIE E TECNOLOGIE ECOLOGICHE s.r.l. (In.T.Ec. s.r.l.)** e di cui al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ;

- conferma giudice delegato alla procedura la dott.ssa Martina Gasparini;
- nomina Liquidatore giudiziale il dott. Dante Scibilia;
- conferma il dott. Daniela Epifani quale Commissario Giudiziale;
- conferisce al dott. Epifani l'incarico di vigilare sull'esatto adempimento da parte della società debitrice degli obblighi oggetto del presente giudizio di omologa;
- costituisce il Comitato dei Creditori nella seguente composizione:

C.P. s.r.l.

Boscolo Bielo Ivano s.r.l.

Studio Bonet Lepschy & Associati

I predetti membri del C.d.C. provvederanno al nomina del Presidente ex artt. 181 e 40, 3° co. L.F.;

- dispone che ogni sei mesi il liquidatore a) predisponga rendiconti da sottoporre al Commissario Giudiziale, che saranno depositati in cancelleria; b) trasmetta al Comitato dei Creditori ed al Commissario, il quale provvederà a comunicarla ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione;
- dispone che il Commissario giudiziale con cadenza semestrale depositi una relazione sull'andamento della procedura ed informi immediatamente il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato;
- dispone che le somme ricavate dalla liquidazione delle attività aziendali della società debitrice vengano versate su conto corrente bancario intestato alla procedura e che le stesse, unitamente a

quelle già rimesse nella disponibilità del Commissario Giudiziale – dedotte le spese di procedura – siano utilizzate dal Liquidatore medesimo per il pagamento dei creditori concorsuali secondo piani di riparto, anche parziali, da sottoporre all'approvazione del Giudice Delegato, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale;

- dispone che ogni operazione contabile sia annotata su apposito registro vidimato da almeno un membro del C.d.C.;

- dispone che al termine della gestione il Liquidatore presenti rendiconto secondo il disposto dell'art. 116 L.F. e chieda al G.D., previo parere del Commissario giudiziale, di emettere gli opportuni provvedimenti di accertamento dell'intervenuta esecuzione del concordato;

- rimette al Giudice Delegato di stabilire con decreto ogni più precisa modalità di esecuzione del concordato, disponendo, fin da ora, che la vendita dei beni dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 182, commi 4 e 5, e degli artt. 105-108 ter L.F., in quanto compatibili;

- dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 L.F. e la sua comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al Liquidatore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Venezia, 16 marzo 2021

Il Presidente

Dott. ssa Daniela Bruni

Il Giudice rel.

Dott.ssa Martina Gasparini